



# Pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

## D.L. 121 / A.C. 1492

Dossier n° 45 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 19 ottobre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1492
D.L.	121
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale
Iter al Senato:	Sì

### Contenuto

L'articolo 1, comma 1, modificato al Senato, prevede – al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia in materia di qualità dell'aria – che le **regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvadono, entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ad **aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria**, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce delle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché dello slittamento del blocco dei veicoli 'euro 5' previsto dal comma 2.

Il **comma 2 dell'articolo 1, modificato al Senato**, consente **limitazioni strutturali** (l'aggettivo "strutturale" è stato inserito al Senato) alla **circolazione anche delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "euro 5", da parte delle regioni**, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, **solo a partire dal 1° ottobre 2024, nelle more della predisposizione dell'aggiornamento dei piani** sulla qualità dell'aria da parte delle Regioni stesse. E' previsto inoltre, al secondo periodo, che le regioni indichino e **motivino le relative deroghe**, nonché, in base alla modifica introdotta al Senato, che esse **escludano dai provvedimenti di limitazione della circolazione stradale i veicoli ricadenti nelle categorie esentate dai divieti di circolazione** ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Codice della strada.

Il terzo periodo del comma 2 prevede che **la limitazione della circolazione si applichi in via prioritaria** alla circolazione stradale nelle **aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti** presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, e che siano altresì **ricadenti in zone nelle quali risulta superato** uno o più dei valori **limite** del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Il quarto periodo del comma 2 dispone che **a decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione strutturale** (l'aggettivo "strutturale" è stato inserito al Senato) **alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «Euro 5» venga inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni** di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo dello stesso comma 2.

In base al **comma 2-bis, introdotto al Senato**, è data **facoltà alle Regioni di esentare dalle limitazioni** alla circolazione le **autovetture ed i veicoli commerciali** di categoria N1, N2 e N3 **a partire dalla categoria «Euro 3» monofuel o bi-fuel** alimentati con carburanti alternativi.

Il **comma 2-ter, introdotto al Senato**, rinvia ad un **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, **entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, la **disciplina della circolazione sul territorio nazionale dei veicoli storici** di cui all'articolo 60 del Codice della strada. Si prevede altresì che **con lo stesso decreto** siano **individuatoe**, in particolare, **adeguate percorrenze chilometriche, nonché le modalità di accesso di tali veicoli alle aree soggette alle limitazioni della circolazione** di cui al comma 2.

Il **comma 3 dell'articolo 1** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 1-bis, introdotto al Senato**, istituisce un **fondo** destinato al finanziamento di **investimenti proposti dai Comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici** e alla valorizzazione del **turismo all'aria aperta** (comma 1).

Viene inoltre incrementata, di 17 milioni di euro per l'anno 2023, la dotazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

**L'articolo 1-ter, introdotto al Senato**, prevede il riconoscimento di **opera strategica di preminente interesse nazionale** all'intervento volto alla **implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Milano-Malpensa**, così come individuato nello strumento di pianificazione degli interventi di adeguamento e potenziamento dello scalo stesso, trasmesso dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in data 30 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'istanza di valutazione di impatto ambientale. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di tale intervento, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento stesso, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ad una nuova valutazione delle determinazioni già adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento.

**L'articolo 2** disciplina infine l'**entrata in vigore** del presente decreto-legge, il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale, quindi dal 13 settembre 2023.

## Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli per un totale di 4 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 4 articoli per un totale di 13 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, **all'esigenza unitaria** di adottare disposizioni statali per far sì che le regioni provvedano all'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, a seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019; *al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tale ratio unitaria* dell'articolo 1-bis, che, pur con la finalità dichiarata di migliorare la qualità dell'aria attraverso la promozione del turismo di prossimità, prevede l'istituzione di un fondo per la riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta e dell'articolo 1-ter, che, pur con la finalità dichiarata di ridurre l'impatto ambientale del trasporto su gomma, qualifica l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

**L'articolo 1-ter** qualifica, al comma 1, l'intervento di implementazione del traffico merci dell'aeroporto di Malpensa come "opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire, in assenza di un preciso rinvio normativo, se si intenda con questa espressione fare riferimento alle opere di cui all'articolo 39 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), vale a dire "le infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione"; in tale ipotesi, si valuti inoltre l'opportunità di esplicitare che la qualificazione ex lege dell'intervento relativo all'aeroporto di Malpensa come opera strategica di preminente interesse nazionale deroga alla procedura prevista dal medesimo articolo 39 per individuare tali opere e cioè la delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.*